

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1994, n. 298.

Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti «la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.

Art. 2. Pubblicità del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.

2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:

a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;

b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;

c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.

Art. 4

Punteggi

1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;

b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni, 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;

c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni.

d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano.

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana.

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Valutazione dei titoli di studio e di carriera

1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica punti 0,7.

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di **borse di studio** o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3.

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2.

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

Art. 7.

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica — anche con riferimenti alla chimica farmaceutica — e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.

2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.

3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.

4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.

Art. 8.

Graduatoria

1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.

2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.

Art. 9.

Assegnazione delle sedi

1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, il *Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla *Corte dei conti* il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 prevede che: «La composizione della commissione giudicatrice [per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie, *n.d.r.*], i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da esaminarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 10:

— Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992 reca: «Disciplina dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362».

94G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1994.

Costituzione di un comitato di studio ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato l'impegno assunto il 28 aprile 1994, dopo aver ricevuto dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare il Governo;

Visto l'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un comitato composto dal prof. Antonio La Pergola, già Presidente della Corte costituzionale, dal dott. Giorgio Crisci, Presidente del Consiglio di Stato, e dal prof. avv. Agostino Gambino, ordinario di diritto commerciale all'Università «La Sapienza» di Roma, con il compito di studiare gli aggiornamenti e le integrazioni della legislazione vigente, allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi di commistione di interesse pubblico e interesse privato in chi ricopre cariche di Governo.

Allo stesso comitato, in attesa di un aggiornamento della legislazione vigente nel settore delle comunicazioni, è affidato l'incarico di studiare una formula di adeguata garanzia.

Art. 2.

Il comitato dovrà presentare entro il 29 settembre 1994 le sue conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale promuoverà la redazione dei conseguenti disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento.

Art. 3.

Il compenso dei componenti del comitato sarà fissato con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente.

Roma, 12 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3323